

Comunicazione n. DIN/64619 del 29-8-2000

inviata al sig. ...

Oggetto: Richiesta di parere concernente la consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari

Si fa riferimento alla lettera del ... con cui la S.V. ha prospettato la "possibilità che un promotore finanziario collabori con una società di sola consulenza *on-line*, dopo aver ottenuto il benestare da parte della Sim di appartenenza". Al riguardo, la S.V. richiede se ciò possa avvenire senza violare la disciplina relativa ai promotori finanziari.

Con riferimento alla suddetta richiesta, si precisa che l'art. 94 del regolamento n. 11522/1998 #¹ stabilisce che l'attività di promotore è incompatibile con l'esercizio dell'attività di consulenza, salvo il caso che l'attività sia svolta per conto del soggetto abilitato per il quale opera o per conto di altro soggetto appartenente al medesimo gruppo. In alternativa, l'attività di consulenza può essere esercitata dal soggetto che, pur essendo iscritto all'Albo dei promotori finanziari, non opera per conto di alcun intermediario, (ciò in conformità del parere reso da questa Commissione n. 98080600 del 14.10.98 #²).

La *ratio* di tale incompatibilità è da rinvenirsi nelle particolari caratteristiche dell'attività di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la quale consiste in linea generale nel fornire al cliente indicazioni utili per effettuare scelte di investimento e nel consigliare le operazioni più adeguate in relazione alla situazione economica, al profilo dell'investitore e agli obiettivi finanziari dello stesso.

L'attività di consulenza è pertanto caratterizzata in radice dall'inesistenza di vincoli predeterminati in ordine agli investimenti da suggerire e dalla posizione di neutralità del consulente rispetto agli investimenti consigliati.

Siffatta neutralità non si rinviene naturalmente nella posizione del promotore che si preoccupa non già di illustrare in linea generale le caratteristiche di un prodotto, quanto nel consigliare all'investitore talune precise operazioni, avendo egli interesse all'effettuazione degli investimenti promossi (cfr. comunicazione Consob n. 98096957 del 21.12.98 #³).

Ciò posto, qualora la S.V. intenda continuare ad operare in qualità di promotore finanziario per conto della [...*società di intermediazione mobiliare...*], la società per la quale Ella svolgerà l'attività di consulenza dovrà appartenere al gruppo nel quale è inserita la medesima [...*società di intermediazione mobiliare...*].

Tali considerazioni rimangono valide a prescindere dalla circostanza che l'attività di consulenza sia prestata *on-line*. Ed infatti, tutte le volte in cui si realizza, anche se attraverso l'utilizzo di Internet, un'interazione rapida ed una comunicazione individualizzata con il cliente è necessario comunque avvalersi dei promotori finanziari, per i quali valgono le regole di comportamento dettate dalla disciplina di settore (cfr. comunicazioni Consob nn. 99052838/99 #⁴ e

¹ La delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nel S.O. n. 125 alla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* n. 165 del 17.7.1998 ed, altresì, in CONSOB, *Bollettino* n. 7/98. La delibera n. 11522 sostituisce la delibera n. 10943 del 30.9.1997 e la delibera n. 10418 del 27.12.1996 e successive modifiche ed integrazioni. Il regolamento 11522/98 è stato successivamente modificato con delibera n. 11745 del 9.12.1998, pubblicata nella *G.U.* n. 297 del 21.12.1998 ed altresì in CONSOB, *Bollettino* n. 12/98; con delibera n. 12409 dell'1.3.2000, pubblicata nella *G.U.* n. 58 del 10.3.2000 ed altresì in CONSOB, *Bollettino* n. 3/2000 e con delibera n. 12498 del 20.4.2000, pubblicata nella *G.U.* n. 100 del 2.5.2000, ed altresì in CONSOB, *Bollettino* n. 4/2000.

² Pubblicata nel Bollettino CONSOB del mese di riferimento.

³ Pubblicata nel Bollettino CONSOB del mese di riferimento.

⁴ Pubblicata nel Bollettino CONSOB n. 7/1999.

99065403/99 #⁵).

IL PRESIDENTE
Luigi Spaventa

⁵ Pubblicata nel Bollettino CONSOB n. 9/1999.